

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2109**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, BONETTI, SAVIO, CACCIA, MELELEO,  
LUCCHESI, BAMBI, BALESTRACCI***Presentata il 3 ottobre 1984*

Riconversione del Centro applicazioni militari per l'energia nucleare (CAMEN) di San Piero a Grado (Pisa) in Centro ricerche, esperienze e studi per le applicazioni scientifiche e tecnologiche di interesse militare (CRESAM)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il CAMEN (Centro applicazioni militari per l'energia nucleare), nato nel 1956 con provvedimento amministrativo, per decisione degli stati maggiori delle Forze armate, è un istituto interforze che ebbe la sua prima sede presso l'Accademia navale di Livorno e nel 1962 si trasferì definitivamente a San Piero a Grado su di un'area di 500 ettari, ove opera tuttora.

I compiti iniziali del CAMEN furono essenzialmente:

studio delle applicazioni dell'energia nucleare in campo militare con particolare riguardo alla propulsione navale e agli effetti delle esplosioni nucleari;

preparazione di personale specializzato.

Dopo un primo periodo di proficuo lavoro e di entusiasmo, connesso anche al funzionamento a pieno regime di un reattore nucleare, è subentrata, specie negli ultimi anni, una grave crisi legata essenzialmente al decadimento dell'interesse nazionale per la propulsione nucleare navale, che costituiva il perno delle attività del centro. Non essendo stati definiti dagli stati maggiori programmi di studio e di ricerca a lungo termine alternativi, il centro ha poi continuato a vivere di iniziative spontanee di ricerca senza un reale e preciso coordinamento. Ciò ha prodotto un decadimento generalizzato, aggravato dagli inconvenienti connessi con la mancanza di un preciso assetto normativo e giuridico dell'istituto e del suo personale di ricerca.

Recentemente nell'ambito della revisione e ristrutturazione dell'area produttiva del Ministero della difesa, si sono delineate prospettive nuove e si sono definiti interessi specifici in nuovi settori di attività e di ricerca da affidare al Centro, insieme ad una funzione di coordinamento delle attività similari sviluppate presso altri enti.

D'altra parte, il proliferare nell'ambito di ciascuna Forza armata di nuove iniziative di ricerca non sempre coordinate e finalizzate, rende indilazionabile porre mano ad una completa e razionale ristrutturazione dell'istituto sia sotto il profilo organico, che sotto quello funzionale per renderlo strumento adeguato alle attuali necessità.

In questa prospettiva, con la presente proposta di legge si è provveduto anzitutto a ridefinire i compiti del centro, ampliando i settori di attività in rispondenza alle nuove specifiche esigenze delle Forze armate, per cui coerentemente, si è ritenuto di mutare la precedente denominazione in quella nuova di « Centro ricerche esperienze e studi per le applicazioni scientifiche e tecnologiche di interesse militare - CRESAM ».

Infatti, i nuovi campi di ricerca e di studio, oltre a quello dell'energia nucleare, sono stati individuati nell'optoelettronica, nella interferenza elettromagnetica e nella diagnostica dei materiali. Inoltre, viene previsto, a fini di economia e produttività, che qualsiasi iniziativa di ricerca assunta nei settori indicati, in ambito militare, sia coordinata dal CRESAM.

La definizione delle linee generali di attività e di ricerca e la pianificazione a medio e breve termine degli obiettivi da perseguire da parte del centro è affidata al comitato dei capi di stato maggiore.

L'articolato prevede inoltre che il centro, in coerenza con le previsioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e dei nuovi orientamenti emersi in sede politica e parlamentare, venga posto alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della difesa, mentre la direzione operativa verrebbe affidata ad un ufficiale generale dei corpi tecnici delle Forze armate competente in uno o più settori di attivi-

tà del centro, coadiuvato da altro ufficiale superiore di diversa Forza armata.

Per l'organizzazione generale dell'attività scientifica, l'attuazione dei programmi di studio e di ricerca, le cooperazioni scientifiche internazionali ed altri specifici compiti, è stato previsto come organo del CRESAM un consiglio scientifico, la cui articolata composizione, che prevede anche la partecipazione di membri esterni, offre garanzie di una gestione qualificata ed equilibrata che sappia contemperare interesse scientifico ed esigenze operative.

Al fine di conferire al personale tecnico del centro uno stato giuridico ed economico adeguato alla delicatezza e rilevanza delle funzioni espletate, viene istituito il ruolo dei « Ricercatori del CRESAM », assimilati ai professori associati delle facoltà universitarie, la cui dotazione organica tiene conto delle esigenze derivanti dai nuovi compiti affidati all'istituto, articolato in sezioni alle quali sono preposti i direttori di ricerca assimilati ai professori ordinari e straordinari delle università o ufficiali superiori di massimo grado.

Data l'unitarietà della funzione esercitata, nel ruolo dei ricercatori prevediamo che venga inserito tutto il personale in servizio assunto ai sensi della legge n. 1483 del 1962 e successivamente transitati in ruolo ai sensi della legge n. 312 del 1980.

Onorevoli colleghi, riteniamo con la presente iniziativa legislativa di poter dare un impulso apprezzabile alla razionalizzazione di questo importante istituto di ricerca delle Forze armate, al superamento delle ragioni di disagio del suo personale, causa non ultima del suo travaglio istituzionale e funzionale, in un momento delicato e difficile della vita del paese, nella convinzione che solo con uno sforzo convergente di tutte le energie disponibili negli studi, nella ricerca, nello sviluppo e nelle applicazioni di nuove tecnologie, sarà possibile produrre quel salto di qualità necessario allo sviluppo.

Le Forze armate possono e debbono contribuire a questo sforzo comune e in questa direzione va il senso della nostra proposta di legge che sottoponiamo all'apprezzamento dei colleghi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

ORGANI E FUNZIONI  
DEL CENTRO RICERCHE, ESPERIENZE  
E STUDI PER LE APPLICAZIONI  
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE DI  
INTERESSE MILITARE.

## ART. 1.

*(Istituzione del CRESAM).*

È istituito il Centro ricerche, esperienze e studi per le applicazioni scientifiche e tecnologiche di interesse militare (CRESAM), istituto scientifico interforze, organo periferico dell'amministrazione della difesa, con sede in San Piero a Grado (Pisa).

Il centro opera alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della difesa.

## ART. 2.

*(Pianificazione delle attività  
del CRESAM).*

Il comitato dei capi di stato maggiore:

a) definisce le linee generali dell'attività di ricerca nei settori di competenza del CRESAM in relazione alle esigenze delle Forze armate nazionali e di eventuali accordi internazionali, che il capo di stato maggiore sottopone all'approvazione del Ministro della difesa;

b) elabora la pianificazione degli obiettivi a medio e breve termine che il CRESAM deve perseguire;

c) esprime parere sulle attribuzioni dei fondi di bilancio necessari per l'attività di ricerca del CRESAM.

## ART. 3.

*(Compiti del CRESAM).*

Costituiscono compiti dell'istituto:

a) attività di studio, sperimentazione e ricerca nei settori dell'energia nucleare, dell'optoelettronica, dell'interferenza elettromagnetica e della diagnostica dei materiali;

b) formazione tecnico-professionale a livello universitario del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa nei settori di cui alla lettera precedente;

c) consulenza tecnico-scientifica di supporto alle attività di omologazione e collaudo di competenza delle direzioni generali del Ministero della difesa;

d) protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nell'ambito delle Forze armate, nei limiti e nei modi stabiliti dal decreto ministeriale 28 maggio 1974 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal regolamento di sicurezza militare;

e) protezione sanitaria dalle radiazioni non ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia elettromagnetica nell'ambito delle Forze armate;

f) raccolta, trattamento, immagazzinamento, smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambito delle Forze armate ed attività di ricerca per l'ottimizzazione delle relative tecniche.

Il CRESAM coordina tutte le attività di ricerca e di sperimentazione che si svolgono negli enti del Ministero della difesa nei settori di cui alla lettera a) del presente articolo.

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il CRESAM può stipulare convenzioni o contratti di ricerca con le università, altri enti ed istituti pubblici e privati, nazionali ed esteri, in conformità di speciali accordi da sottoporre alla approvazione del capo di stato maggiore della difesa.

## ART. 4.

*(Organi del CRESAM).*

Gli organi del CRESAM sono:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore;
- c) numero quattro sezioni di ricerca: nucleare, optoelettronica, interferenza elettromagnetica, diagnostica dei materiali.

## ART. 5.

*(Composizione del consiglio scientifico).*

Il consiglio scientifico, nominato dal Ministro della difesa è composto:

- a) dal direttore del CRESAM che lo presiede;
- b) dai quattro coordinatori delle sezioni;
- c) da due esperti scelti dal Ministro della difesa tra quattro nominativi designati dal comitato dei capi di stato maggiore non appartenenti al CRESAM;
- d) da due membri eletti dal personale in due collegi separati in rappresentanza rispettivamente del personale di ricerca e del personale tecnico, civile e militare.

I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica un triennio.

## ART. 6.

*(Attribuzioni e funzioni del consiglio scientifico).*

Il consiglio scientifico:

- a) elabora i programmi di ricerca, proposti dal direttore, da sottoporre alla approvazione del capo di stato maggiore;
- b) definisce il regolamento per le convenzioni o contratti di ricerca di cui

al terzo comma dell'articolo 3 da sottoporre alla approvazione del capo di stato maggiore;

c) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio scientifico delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

#### ART. 7.

*(Direttore del CRESAM).*

La direzione del centro è affidata ad un ufficiale generale dei corpi tecnici delle Forze armate specializzato in uno o più settori tra quelli di competenza del centro medesimo. Il direttore è nominato dal Ministro della difesa su designazione del capo di stato maggiore della difesa, sentito il comitato dei capi di stato maggiore e dura in carica tre anni. Il direttore sovrintende alle attività del centro, predispone i programmi di ricerca e il bilancio preventivo e il conto consuntivo, presenta al comitato dei capi di stato maggiore della difesa una relazione annuale sull'attività del centro. Presiede il consiglio scientifico, esercita la vigilanza sul personale, cura il funzionamento dei servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti il centro. Il direttore, nell'espletamento delle proprie funzioni, è coordinato da un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vicedirettore è un ufficiale superiore dei corpi tecnici di un'Arma diversa da quella del direttore, nominato dal capo di stato maggiore della difesa.

#### ART. 8.

*(Sezioni di ricerca).*

Le sezioni di ricerca del CRESAM sono:

a) sezione nucleare;

- b) sezione optoelettronica;
- c) sezione interferenze elettromagnetiche;
- d) sezione diagnostica dei materiali.

Le sezioni di ricerca sono articolate in laboratori e gruppi di lavoro.

Il direttore del CRESAM istituisce i laboratori ed i gruppi di lavoro anche intersettoriali su proposta del consiglio scientifico.

I laboratori e i gruppi di lavoro sono diretti da ricercatori o da ufficiali laureati in discipline scientifiche, che posseggono i requisiti di professionalità richiesti dal programma di attività. L'incarico di coordinatore di laboratorio e di coordinatore di gruppo è conferita dal direttore su proposta del consiglio scientifico.

L'incarico di coordinatore di sezione è conferito dal capo di stato maggiore della difesa su proposta del direttore del CRESAM, sentito il consiglio scientifico, ad un direttore di ricerca o ad un ufficiale superiore del massimo grado laureato in discipline scientifiche ed esperto nel settore di competenza selezionato in una graduatoria di merito per titoli scientifici, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

#### ART. 9.

*(Ruolo del personale di ricerca).*

Per le esigenze scientifiche del CRESAM è istituito il ruolo organico dei ricercatori del CRESAM, che comprende le seguenti fasce:

- a) direttore di ricerca;
- b) ricercatore.

#### ART. 10.

*(Funzioni dei direttori di ricerca).*

I direttori di ricerca partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca e alla loro attuazione, possono dirigere le attività di ricerca effettuate nelle sezioni.

## ART. 11.

*(Dotazione organica e reclutamento dei direttori di ricerca).*

La dotazione organica dei posti dei direttori di ricerca del CRESAM è stabilita nel numero di quattro unità.

Il reclutamento dei direttori di ricerca avviene mediante concorso nazionale per titoli scientifici intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire. I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della difesa su richiesta del consiglio scientifico del CRESAM. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della difesa, è composta da cinque membri:

a) il direttore del CRESAM;

b) quattro esperti nelle discipline scientifiche o affini di competenza delle sezioni, di cui due professori ordinari o straordinari dell'università.

## ART. 12.

*(Funzioni dei ricercatori).*

I ricercatori partecipano all'attività di ricerca e di servizio rientranti nei fini istituzionali del CRESAM ed ai programmi di ricerca elaborati anche in via autonoma ed approvati dal consiglio direttivo. Ad essi possono essere affidati settori di ricerca o di servizio nei quali hanno specifica competenza.

## ART. 13.

*(Dotazione organica e reclutamento dei ricercatori).*

La dotazione dei posti di ricercatore del CRESAM è stabilita nel numero di cento unità.

Il reclutamento dei ricercatori avviene mediante pubblico concorso per titoli ed

esami. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea. La commissione del concorso è nominata dal direttore ed è composta da tre membri di cui un professore ordinario o straordinario di discipline afferenti al posto messo a concorso, un coordinatore di sezione e un direttore di ricerca.

## TITOLO II.

### NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.

#### ART. 14.

*(Trattamento economico del personale di ricerca).*

Al personale di ricerca contemplato nella presente legge sono attribuiti, per le corrispondenti funzioni, il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti rispettivamente per i professori universitari ordinari ed associati, che prestano servizio a tempo pieno.

#### ART. 15.

*(Inquadramento nel ruolo dei ricercatori).*

Nella prima applicazione della presente legge, il personale laureato assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e transitato nei ruoli dello Stato ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, attualmente in servizio, è inquadrato a domanda, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei ricercatori del CRESAM. Tale inquadramento è effettuato nella classe stipendiale dei professori associati e con l'anzianità corrispondente all'anzianità di servizio, ivi compresa quella a contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, complessivamente maturata.

## ART. 16.

*(Nomina dei coordinatori).*

Le funzioni di coordinatore di sezione sono assegnate in via transitoria e fino alla nomina e conferimento definitivo dell'incarico da parte del Ministro della difesa, dal direttore del CRESAM a persone scelte tra coloro che, nel precedente ordinamento, svolgevano compiti di direzione di gruppi di lavoro o di laboratorio e servizio.

## ART. 17.

*(Regolamento di esecuzione).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è emanato il relativo regolamento di esecuzione.

## ART. 18.

*(Centro applicazioni militari per l'energia nucleare).*

Il centro istituito con la presente legge subentra nei compiti in precedenza affidati al Centro applicazioni militari per l'energia nucleare (CAMEN) di cui assorbe personale e strutture. Ogni norma di legge e regolamento attualmente vigente che a qualsiasi effetto contempra il Centro applicazioni militari per l'energia nucleare (CAMEN) deve intendersi riferita al Centro ricerche esperienze e studi per le applicazioni scientifiche e tecnologiche di interesse militare (CRESAM).